

Salva



[Accedi](#)

[REGISTRATI](#)

Condividi



PRIVATE INSURANCE POLIZZE

Direttiva Dac 6: quale impatto per le polizze unit-linked?

PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE



[Luca Valdameri](#)

25 Maggio 2020

Tempo di lettura: **3 min**

Impatto del recepimento in Italia della direttiva Dac 6 sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, relativamente a schemi transfrontalieri a rischio elusione. Focus sulle polizze

La **Dac 6**, la quinta direttiva di modifica alla “direttiva madre” (direttiva 2011/16/Ue) sullo scambio di informazioni, impone agli intermediari (banche, trust fiduciarie...) ai professionisti (avvocati, commercialisti...) e ai contribuenti, la segnalazione, all’Amministrazione finanziaria dello Stato membro di residenza fiscale, dei sistemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi aventi un elemento transfrontaliero (“meccanismi”) cui hanno preso parte.

Salva



Condividi



L'obbligo di comunicazione scatta al ricorrere di determinati elementi distintivi (*hallmarks*), ossia di quegli elementi che connotano un meccanismo transfrontaliero della finalità principale di ottenimento di un vantaggio fiscale (il cosiddetto "**criterio del vantaggio principale**"): in particolare, gli elementi generici si sostanziano in comportamenti generalmente definiti come abusivi, mentre gli elementi distintivi specifici si riferiscono a una precisa casistica (es. tutti quei meccanismi volti alla conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito meno tassate o esenti da imposta).

I soggetti obbligati alle comunicazioni sono: il cosiddetto "**promoter**", cioè colui che è responsabile della progettazione, commercializzazione, organizzazione e complessiva gestione di un meccanismo transfrontaliero che mette a disposizione per l'attuazione da parte di un'altra persona, il "**service provider**", cioè colui che fornisce qualsiasi aiuto materiale, assistenza o consulenza volto all'attuazione del meccanismo transfrontaliero e, in subordine, il **contribuente**, per la prima volta chiamato in causa da una direttiva in qualità di "attore" nel panorama dello scambio di informazioni, quale destinatario degli effetti del suddetto meccanismo.

Pur riconoscendo l'estrema importanza e utilità delle comunicazioni imposte dalla direttiva, il cui intento pare quello di includere nell'oggetto della notifica tutto quanto sia rimasto fuori dallo scambio automatico di informazioni, si deve rilevare che l'effetto prodotto potrebbe essere quello di una "pancomunicazione", che potrebbe risultare poco efficiente e onerosa sia per chi è tenuto alla comunicazione, sia per chi la riceve (poiché, verosimilmente, il numero delle notifiche aumenterà esponenzialmente), in quanto rischia di generare, in certi casi, un poco utile "doppione" rispetto alle informazioni già "scambiate" in forza di normative già in atto (Crs).

Gli obblighi di comunicazione ai sensi della Dac6 possono riguardare quindi schemi o progetti che coinvolgono, per esempio, l'**impiego di strumenti finanziari fra i quali potrebbero essere ricomprese anche le polizze assicurative unit linked**, in quanto intrinsecamente connotate dal coinvolgimento di soggetti residenti in Stati diversi (es. contraente fiscalmente residente in Italia e compagnia assicurativa fiscalmente residente in Lussemburgo, custodian in altro Stato) e passibili di poter essere targate quale strumento utilizzato per il conseguimento di un vantaggio fiscale catalogato come "improprio".

Tuttavia, nel ricordare che le polizze *unit-linked* sono soggette a una rigida regolamentazione da parte delle autorità di vigilanza dei Paesi ove risiedono le compagnie assicurative che offrono e commercializzano i suddetti prodotti assicurativi, nonché oggetto di varie normative comunitarie a tutela dell'investitore (es. Mifid2/Idd), esse costituiscono uno strumento di investimento del tutto legittimo nei confronti dei contribuenti/risparmiatori.

A mio avviso, le polizze *unit linked* potrebbero rientrare nella definizione di meccanismo transfrontaliero, per il quale scatta l'obbligo di comunicazione ai sensi della Dac6, solo qualora si dovesse ravvisare un utilizzo "patologico" del rapporto assicurativo, impiegato impropriamente al solo fine di ottenere un asistemico risparmio sia in tema di imposte dirette sia indirette. Tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, nel caso in cui, a un'attenta analisi del meccanismo di funzionamento della polizza, si dovesse ricondurre in capo al contraente l'effettivo controllo degli asset in polizza attraverso l'esercizio del potere decisionale nella gestione quotidiana di questi ultimi.

Da ultimo si segnala che la direttiva doveva essere recepita da ciascun stato membro entro il 31 dicembre 2019, ma l'iter legislativo in Italia (e anche in altri Paesi europei) si è dilungato e l'emergenza sanitaria in atto ha ulteriormente ritardato l'approvazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva che a oggi risulta ancora in "bozza". **L'approvazione del decreto diventa tuttavia urgente** perché entro il 31 agosto 2020 gli intermediari dovrebbero comunicare tutte le operazioni rilevanti avvenute nell'arco temporale intercorrente fra il 25/6/2018 e l'1/7/2020.

Salva



Condividi



Dottore commercialista e partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, è specializzato in consulenza fiscale e societaria, in diritto tributario e in materia contabile. Si occupa di assistenza e pianificazione fiscale di famiglie, persone fisiche e dipendenti di società multinazionali (expatriates). Significativa esperienza in convenzioni contro le doppie imposizioni, stock option ed equity plans, trust, personal service companies e social security agreement.

Il presente articolo costituisce e riflette un'opinione e una valutazione personale esclusiva del suo Autore; esso non sostituisce e non si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale sul tema oggetto dell'articolo.

WeWealth esercita sugli articoli presenti sul Sito un controllo esclusivamente formale; pertanto, WeWealth non garantisce in alcun modo la loro veridicità e/o accuratezza, e non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle opinioni e/o dei contenuti espressi negli articoli dagli Autori e/o delle conseguenze che potrebbero derivare dall'osservare le indicazioni ivi rappresentate.

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU:

[PRIVATE INSURANCE](#)

[POLIZZE](#)

Ti interessa *questa tematica?*

MAURO MIGLIORATI

AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR

MILANO

DANIELE ALGHISI

IW BANK

MILANO

SCRIVI AI NOSTRI ESPERTI

ALTRI ARTICOLI SU "Private Insurance"

PRIVATE INSURANCE

20 MAGGIO 2020

I fondi pensione resistono al covid-19

Giorgia Pacione Di Bello



PRIVATE INSURANCE

14 MAGGIO 2020

Lloyd: perdite storiche per tutto il comparto assicurativo

Giorgia Pacione Di Bello



PRIVATE INSURANCE

7 MAGGIO 2020

Covid-19: anche l'insurtech in crisi

Redazione We Wealth



PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE

Salva



Condividi



[Redazione We Wealth](#)

PRIVATE INSURANCE

5 MAGGIO 2020

Assicurazioni Vs Banche: 1-0

[Redazione We Wealth](#)

ALTRI ARTICOLI SU "Polizze"

POLIZZE

27 GENNAIO 2020

Polizze vita: la designazione generica dei beneficiari

[Francesco Frigieri](#)

POLIZZE

12 GIUGNO 2019

Assicurazioni vita: la rivoluzione digital vien dal Lussemburgo

[Giulia Schiro](#)

POLIZZE

10 DICEMBRE 2018

Polizze vita, uno strumento per ridurre il rischio Paese Italia

[Stefania Pescarmona](#)

POLIZZE

23 NOVEMBRE 2018

Nullità delle polizze per assenza del contratto quadro

[Luca Zitiello](#)

PREVIOUS ARTICLE

NEXT ARTICLE



[Home](#)

[Financial Advisor Club](#)

[Talents Club](#)

[Expertise](#)

[3 min MBA](#)

[Outlook](#)

[Food for Thought](#)

[A talk to](#)

[Chi siamo](#)

[Magazine](#)

[Contatti](#)

[INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI](#)

[Cookie policy](#)

[Faq](#)

[Servizi Consulenti Finanziari](#)

Seguici:

Partner di:

Iscriviti alla newsletter

REGISTRATI